

ASSOCIAZIONE ALUMNI STOÀ

Regolamento elettorale per l'elezione del Consiglio Direttivo

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione delle candidature, di partecipazione al voto, di svolgimento delle operazioni elettorali, di scrutinio e di proclamazione degli eletti per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione Alumni Stoà.

Il Regolamento è adottato in conformità allo Statuto dell'Associazione Alumni Stoà e si applica alle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo di competenza dell'Assemblea dei Soci.

Art. 2 – Assemblea elettiva

L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo si svolge nell'ambito dell'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata secondo quanto previsto dallo Statuto.

L'Assemblea può svolgersi in presenza, da remoto o in modalità ibrida, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione in tempo reale alla discussione e l'espressione del voto, nel rispetto dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra gli associati.

Art. 3 – Elettorato attivo

Hanno diritto di voto i Soci dell'Associazione Alumni Stoà regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

Per l'anno sociale 2026, la quota associativa è fissata in euro 0. A decorrere dall'anno sociale 2027, la quota associativa ordinaria sarà pari a euro 50 annui, salvo diversa deliberazione degli organi competenti dell'Associazione.

Ogni Socio avente diritto dispone di un voto.

Art. 4 – Consiglio Direttivo

Possono candidarsi al Consiglio Direttivo i Soci dell'Associazione Alumni Stoà.

Ai fini del presente Regolamento, sono Soci Ordinari gli Alumni che abbiano conseguito il titolo o il diploma di un programma formativo post-laurea Master o Executive Master erogato da Stoà, secondo quanto previsto dallo Statuto.

La candidatura è personale e comporta l'accettazione dello Statuto, del presente Regolamento e delle finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto, secondo quanto previsto dallo Statuto, da un minimo di 9 a un massimo di 15 membri, compreso il Presidente. La maggioranza dei componenti è eletta dall'Assemblea tra i Soci Ordinari. Stoà può designare propri componenti nei limiti previsti dallo Statuto. Il numero dei componenti

del Consiglio Direttivo da eleggere da parte dell'Assemblea è determinato dall'Assemblea stessa prima dell'apertura delle votazioni, nel rispetto dei limiti statutari.

I componenti eletti durano in carica tre anni, con possibilità di rinnovo, salvo i casi di dimissioni, decadenza o sostituzione previsti dallo Statuto.

Art. 5 – Presentazione delle candidature

Gli Alumni interessati a candidarsi al Consiglio Direttivo devono presentare la propria candidatura mediante l'apposito modulo online disponibile sul sito www.stoa.it, entro il termine indicato nella convocazione assembleare e nella pagina dedicata all'evento.

La candidatura deve contenere:

1. nome e cognome;
2. dati di contatto;
3. Master frequentato e edizione di appartenenza;
4. breve bio professionale, di massimo 20 righe;
5. fotografia;
6. brevi motivazioni e/o proposte;
7. dichiarazione di accettazione della candidatura;
8. dichiarazione di adesione allo Statuto;
9. consenso alla pubblicazione di nome, cognome, foto e breve profilo ai fini della presentazione delle candidature.

Le candidature pervenute oltre il termine del 15/09/2026 non saranno ammesse, salvo diversa motivata decisione della Commissione elettorale o dell'Assemblea, in presenza di esigenze organizzative compatibili con il regolare svolgimento delle elezioni.

Art. 6 – Verifica e pubblicazione delle candidature

Prima della pubblicazione dell'elenco dei candidati, il Presidente provvisorio dell'Associazione verifica il possesso dei requisiti di candidabilità.

Per ciascun candidato potranno essere pubblicati sul sito www.stoa.it:

1. nome e cognome;
2. Master Stoà frequentato;
3. edizione o anno di riferimento;
4. breve bio professionale;
5. fotografia.

La pubblicazione ha la finalità di consentire ai Soci di conoscere i profili dei candidati prima dello svolgimento delle votazioni.

Art.7 – Deleghe

È ammessa la delega scritta a favore di un altro Socio avente diritto di voto.

Ciascun Socio non può essere portatore di più di due deleghe.

La delega deve essere redatta per iscritto, sottoscritta dal Socio delegante e trasmessa secondo le modalità indicate nella convocazione assembleare o pubblicate sul sito www.stoa.it.

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle deleghe prima dell'apertura delle operazioni di voto.

Art. 8 – Commissione elettorale

Prima dell'apertura delle operazioni di voto, l'Assemblea nomina una Commissione elettorale composta da tre membri scelti tra i Soci non candidati.

La Commissione elettorale ha il compito di:

1. verificare l'elenco dei Soci aventi diritto al voto;
 2. verificare la regolarità delle deleghe;
 3. sovrintendere alle operazioni di voto in presenza e, se previsto, da remoto;
 4. garantire il rispetto del presente Regolamento;
 5. procedere allo scrutinio;
 6. redigere il verbale delle operazioni elettorali;
 7. comunicare all'Assemblea i risultati delle votazioni.
-

Art. 9 – Modalità di voto

L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avviene a scrutinio segreto, trattandosi di votazione riguardante persone.

Il voto può essere espresso:

1. in presenza, mediante scheda cartacea;
2. da remoto, mediante piattaforma o sistema informatico idoneo a garantire l'identificazione del Socio avente diritto, l'unicità del voto, la segretezza della preferenza espressa e la corretta registrazione delle operazioni elettorali.

Le modalità operative per il voto in presenza e per l'eventuale voto da remoto sono pubblicate sul sito www.stoa.it e comunicate ai Soci prima dell'Assemblea.

Art. 10 – Voto da remoto

I Soci che partecipano all'Assemblea da remoto possono esercitare il diritto di voto esclusivamente qualora sia attivato un sistema tecnico idoneo a garantire:

1. l'identificazione del Socio avente diritto al voto;

2. l'accesso al voto dei soli Soci iscritti nell'elenco degli aventi diritto;
3. l'unicità del voto espresso da ciascun Socio;
4. la segretezza della preferenza espressa;
5. la sicurezza e la regolarità delle operazioni elettorali;
6. la possibilità di verificare il numero complessivo dei votanti e dei voti validamente espressi;
7. la produzione di un report o verbale riepilogativo delle operazioni di voto da remoto.

Il voto da remoto deve essere espresso durante la finestra temporale indicata dal Presidente dell'Assemblea e dalla Commissione elettorale, di norma contestualmente alle operazioni di voto in presenza.

A ciascun Socio ammesso al voto da remoto può essere trasmesso un link personale, token, codice identificativo o altra credenziale individuale, utilizzabile una sola volta e non cedibile a terzi.

Il sistema utilizzato deve consentire di verificare che il Socio abbia votato, senza rendere conoscibile il contenuto della preferenza espressa.

Qualora non sia possibile garantire adeguatamente le condizioni sopra indicate, i Soci collegati da remoto potranno partecipare all'Assemblea senza esprimere voto da remoto, ferma restando la possibilità di conferire delega scritta a un altro Socio, nei limiti previsti dallo Statuto.

Art. 11– Scheda elettorale e preferenze

La scheda elettorale, cartacea o digitale, contiene l'elenco dei candidati ammessi, di norma in ordine alfabetico.

Ciascun Socio può esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere da parte dell'Assemblea.

Le preferenze devono essere espresse in modo chiaro e inequivocabile.

Sono considerate nulle le schede, cartacee o digitali, che:

1. riportano un numero di preferenze superiore a quello consentito;
2. contengono segni di riconoscimento, se cartacee;
3. non consentono di individuare con chiarezza la volontà dell'elettore;
4. risultano alterate o non conformi alle modalità di voto stabilite.

Sono considerate bianche le schede che non riportano alcuna preferenza.

Art. 12 – Svolgimento delle operazioni di voto

Prima dell'apertura del voto, la Commissione elettorale comunica all'Assemblea:

1. il numero dei Soci presenti in Assemblea;
2. il numero dei Soci collegati da remoto;
3. il numero delle deleghe valide;
4. il numero complessivo degli aventi diritto al voto presenti, collegati da remoto o rappresentati per delega;
5. il numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere;
6. il numero massimo di preferenze esprimibili;

7. le modalità operative del voto in presenza e, ove previsto, del voto da remoto.

Terminate le operazioni preliminari, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la votazione.

Al termine della finestra temporale stabilita, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la votazione e la Commissione elettorale procede allo scrutinio.

Art. 13 – Scrutinio

Lo scrutinio è effettuato dalla Commissione elettorale.

Nel caso di voto sia in presenza sia da remoto, la Commissione elettorale procede al conteggio complessivo dei voti validamente espressi, sommando i voti raccolti mediante schede cartacee e quelli acquisiti tramite il sistema di voto da remoto.

La Commissione accerta:

1. il numero delle schede cartacee consegnate;
2. il numero dei voti validamente acquisiti da remoto;
3. il numero complessivo dei votanti;
4. il numero delle schede o voti validi;
5. il numero delle schede bianche;
6. il numero delle schede nulle;
7. il numero di voti ottenuti da ciascun candidato.

Le operazioni di scrutinio sono verbalizzate.

Art. 14 – Proclamazione degli eletti

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, fino alla copertura dei posti disponibili.

In caso di parità di voti per l'ultimo posto utile, prevale il candidato appartenente all'edizione o al programma Stoà meno rappresentato tra gli eletti, al fine di favorire la più ampia rappresentatività della comunità Alumni. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato con maggiore anzianità Alumni, determinata dall'anno di conseguimento del titolo o diploma Stoà. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

La Commissione elettorale comunica i risultati al Presidente dell'Assemblea, che procede alla proclamazione degli eletti.

Art. 15– Accettazione della carica

I candidati eletti devono confermare l'accettazione della carica.

L'accettazione può essere resa direttamente in Assemblea oppure, per i candidati assenti, mediante comunicazione scritta da trasmettere entro 5 giorni dalla proclamazione.

In caso di mancata accettazione, subentra il primo dei non eletti secondo l'ordine delle preferenze ricevute.

Art. 16 – Prima riunione del Consiglio Direttivo

Dopo la proclamazione degli eletti e l'eventuale designazione dei componenti di competenza di Stoà, il Consiglio Direttivo è convocato per la prima riunione di insediamento.

Nella prima seduta successiva all'elezione, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto. Il Consiglio Direttivo procede inoltre alla nomina delle altre cariche associative previste dallo Statuto, tra cui Segretario e Tesoriere.

Art. 17 – Surroghe e sostituzioni

In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente o mancata accettazione della carica da parte di un componente eletto, subentra il primo dei non eletti secondo l'ordine delle preferenze ottenute.

Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo può procedere alla cooptazione di un Socio Ordinario, da sottoporre a ratifica della prima Assemblea utile, salvo diversa previsione statutaria.

Il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Contestazioni

Eventuali contestazioni relative alle operazioni di voto devono essere presentate immediatamente alla Commissione elettorale o al Presidente dell'Assemblea e comunque prima della proclamazione definitiva degli eletti. La Commissione elettorale decide sulle contestazioni in via immediata, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

Art. 19 – Pubblicazione dei risultati

L'esito delle elezioni è comunicato ai Soci e pubblicato sul sito www.stoa.it, con indicazione dei componenti eletti del Consiglio Direttivo.

Successivamente alla prima riunione del Consiglio Direttivo, saranno comunicati anche il Presidente e le altre cariche associative nominate dal Consiglio.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto dell'Associazione Alumni Stoà e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e la normativa applicabile agli enti associativi.